

## Contratto

per l'erogazione delle prestazioni di cura e riabilitazione nei confronti dei tossicodipendenti, per l'anno 2016

Premesso che la Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n. 433 dd. 25 marzo 2016 ha approvato le direttive – anno 2016 per i servizi socio sanitari nell'ambito della disabilità, età evolutiva, salute mentale e le dipendenze richiamando il quadro programmatico e le modalità di finanziamento cui alla delibera G.P. n. 2191 del 15.10.2012 - Linee guida per la programmazione dell'offerta dei servizi nell'area della tossicodipendenza ma definendo, per l'anno 2016, diverse e puntuali determinanti del sistema di remunerazione (tasso occupazione per la piena erogazione quota variabile e % di articolazione della remunerazione in quota fissa e variabile),

tra

l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, di seguito brevemente denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale provvisorio dott. Franco Debiasi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Trento, via Degasperis n. 79

e

l'Ente gestore "Associazione Trentina Nuovi Orizzonti Onlus" con sede legale in Villa Lagarina (TN), località Bellaria di Cei, cod. fiscale/p.IVA n. 94031290227, di seguito brevemente denominato "Ente", rappresentato dalla dott.ssa Alessandra Cipollone,

si stipula quanto segue:

### Art. 1

*(requisiti di operatività)*

1. La struttura è accreditata istituzionalmente secondo determinazione del dirigente provinciale competente n. 233 del 22/12/2015.
2. L'accreditamento è efficace a condizione che la struttura si adegui alle disposizioni provinciali in materia o indicate dalla determinazione di accreditamento, i cui requisiti debbono essere mantenuti e rimanere invariati per tutta la durata del presente accordo.
3. Ai sensi del regolamento di esecuzione dell'art. 43 della L.P. 23 febbraio 1998 n. 3, l'Ente si attiva per raggiungere e mantenere i requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi per l'esercizio di attività sanitaria e dei requisiti ulteriori di accreditamento, nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla normativa.
4. L'Ente è tenuto all'erogazione dei trattamenti nel rispetto delle incompatibilità previste dall'art. 1, commi da 5 a 19, della legge 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni e mette a disposizione dell'Azienda la documentazione di attestazione da parte dei professionisti incaricati di insussistenza di rapporti di lavoro con il SSN.
5. L'Ente è tenuto ad adottare la carta dei Servizi ed il Codice Etico ai sensi del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231.
6. L'eventuale mancato rinnovo dell'accreditamento in scadenza e/o il mancato rispetto delle suddette norme e condizioni, determina la risoluzione dell'accordo.

### Art. 2

*(tipologia e quantità delle prestazioni)*

1. Ferme restando le condizioni normative per l'ammissione degli assistiti alle sedi operative dell'Ente, il presente accordo stabilisce il fabbisogno delle prestazioni minimali richieste dall'Azienda per l'anno 2016, da rendersi nei confronti dei soggetti aventi titolo alle prestazioni del Servizio Sanitario Provinciale.
2. L'Ente assicura le prestazioni oggetto del contratto secondo i criteri ed il sistema di remunerazione definiti dalla Giunta Provinciale di Trento con le direttive cui alle deliberazioni n. 433 del 25/03/2016 e n. 2191 del 12/10/2012 e nei limiti massimi di seguito definiti.

Periodo	sede operativa	Tipologia di prestazione ex tabella 1 del. G.P. 2191/12	P.L.	Tariffa Euro/ die	Totale
---------	----------------	---	------	-------------------	--------

Dal 01/01/2016 al 31/03/2016	NO - Nuovi Orizzonti Comunità	Trattamento pazienti poli dipendenti e/o con persistenza del sintomo - (4.2 - Linee Guida)	6	€ 61	€ 33.306,00
Dal 01/04/2016 al 31/12/2016			10	€ 61	€ 167.750,00
<b>Limite di finanziamento 2016</b>					<b>€ 201.056,00</b>

3. L'Ente assicura comunque la fruibilità delle prestazioni dal 01.01.2016 al 31.12.2016 senza soluzioni di continuità nell'accoglienza dei cittadini.
4. Nel caso l'Ente dovesse accogliere nei p.l. accreditati soggetti non residenti in provincia di Trento, il relativo onere dovrà essere fatturato direttamente all'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito; gli assistiti con residenza in comuni extra provinciali non vengono considerati ai fini del calcolo dei tassi di occupazione effettivo mensile di cui all' art. 4 del presente contratto.
5. Nel caso l'Ente dovesse accogliere nei p.l. negoziati, di cui al comma 2 del presente articolo, soggetti non residenti in provincia di Trento dovrà essere altresì scontato dalle fatture mensili di competenza del SSP un controvalore finanziario pari alla tariffa sopra richiamata per i giorni di accoglienza dell'ospite extra PAT.

### Art. 3

*(accesso, erogazione delle prestazioni e dimissioni)*

1. L'accesso alle prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato alla proposta di accoglienza redatta dalla UVM che deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie per tariffare ciascun trattamento e per ogni altra finalità di carattere amministrativo ed informativo.
2. All'atto dell'ammissione ai trattamenti l'Ente trasmette altresì all'UVM ed al Ser.D il piano assistenziale individualizzato che, in coerenza con i criteri di accoglimento individuati ed alle indicazioni dell'UVM medesima precisa obiettivi e gli interventi finalizzati alla presa in carico della persona nonché i termini previsti per le dimissioni e gli elementi per la progettualità post dimissione.
3. L'Ente s'impegna a rispettare le indicazioni terapeutico – assistenziali definite dalla UVM e dal SerD ivi incluse le proposte di dimissioni e di progettualità post dimissione; in particolare:
  - nel caso di dimissioni ritardate rispetto alla proposta della UVM/SerD o senza accordo con la medesima, l'Azienda non procederà alla remunerazione delle giornate di accoglienza successive alle indicazioni della UVM;
  - nel caso di dimissioni non concordate con UVM/SerD, l'Azienda non procederà alla remunerazione dell'intero periodo di accoglienza.
4. L'Ente può proporre all'UVM eventuali trasferimenti e dimissioni; fornisce inoltre tempestivo ritorno informativo rispetto alle proposte di accoglimento che non esitano in ingresso in comunità e tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti delle condizioni cliniche del paziente accolto soprattutto se tali da richiedere un ricovero ospedaliero o di eventuali brevi sospensioni del programma terapeutico (es. rientri a casa nel fine settimana).
5. Entro la fine del 2016 e comunque prima della trasmissione della fattura relativa al mese di dicembre 2016, l'Ente deve inviare al Ser.D un rapporto annuale finalizzato alla valutazione di esito degli interventi con individuazione di indicatori di base rispetto agli obiettivi di ciascun servizio (*indicatori di outcome*).

### Art. 4

*(obiettivi di miglioramento)*

1. L'Ente assicura piena collaborazione all'Azienda attuando azioni sinergiche e condivise al fine di incrementare i tassi di occupazione dei posti letto convenzionati con SSP e definire criteri di appropriatezza e di misurazione dell'esito degli interventi.
2. L'Ente s'impegna a rivestire un ruolo attivo, in collaborazione con il Ser.D e di altri Servizi aziendali eventualmente coinvolti, nella individuazione di indicatori di esito relativi nel percorso di *assessment multidisciplinare* finalizzato a definire la scala di gravità del quadro patologico.

## **Art. 5**

*(addebiti)*

1. Per l'attività oggetto del presente contratto l'Ente emette fattura:
  - a) Mensile ad importo fisso: quota di remunerazione fissa per posto letto convenzionato; la rata mensile è calcolata sul **60%** dell'importo massimo di finanziamento di cui art. 2, comma 2.
  - b) Mensile ad importo variabile: quota di remunerazione variabile basata sull'occupazione effettiva dei posti letto negoziati pari al **40%** dell'importo massimo di finanziamento di cui all'art. 2, comma 2. Tale quota variabile viene calcolata mensilmente sulla base del tasso effettivo di occupazione rilevato dal Ser.D. Il mancato raggiungimento del tasso di occupazione obiettivo fissato secondo le disposizioni della D.G.P. 2191/2012 e della D.G.P. 433/2016 (**per il 2016 pari al 85%**) comporta la proporzionale riduzione della quota in parola.
2. l'Ente allega alla fattura mensile un report, firmato dal legale rappresentante della struttura, attestante l'elenco degli utenti fruitori delle prestazioni. Tale report, per ragioni di riservatezza, viene poi trattenuto dal Ser.D., archiviato e gestito secondo le disposizioni normative ed aziendali in materia di trattamento dati, e non viene reso disponibile ai servizi amministrativi aziendali che seguono le successive fasi del ciclo passivo.

## **Art. 6**

*(pagamenti)*

1. L'Azienda provvede al pagamento delle fatture entro 60 giorni dal ricevimento del documento fiscale.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo nel caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. L'imposta di bollo sul presente atto è a carico dell'Ente qualora non esente.

## **Art. 7**

*(flussi informativi)*

1. Per la gestione assistenziale del paziente ed i connessi adempimenti informativi l'Ente si avvale del sistema informatico aziendale (Ippocrate SERT) che s'impegna ad aggiornare con tempestività.
2. La Struttura s'impegna inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi informativi previsti dalle direttive 2016 citate in premessa .

## **Art. 8**

*(vigilanza e controlli)*

1. Ferme restando le competenze della Giunta Provinciale in materia di accreditamento, iscrizione all'albo e vigilanza sulle strutture riabilitative e reinserimento dei tossicodipendenti ai sensi delle disposizioni nazionali in materia, l'Azienda si riserva di adottare forme di controllo sulla corretta osservanza da parte dell'Ente delle norme contrattuali previste dal presente accordo.
2. Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi generali, l'Azienda si riserva inoltre di definire i criteri per la verifica della qualità, della congruenza e dell'appropriatezza delle prestazioni rese, anche effettuando controlli ed accertamenti in loco.
3. L'attività di vigilanza, controllo e gestione amministrativa è svolta dal Ser.D che può avvalersi anche degli altri Servizi interessati in relazione alle caratteristiche delle persone accolte in relazione al servizio attivato.

## **Art. 9**

*(trattamento dati personali)*

1. In aderenza alle disposizioni in materia di sicurezza sul trattamento dei dati ex D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" la struttura è tenuta ad adottare il "Disciplinare per lo scambio informativo tra APSS e soggetti "Contitolari" o "Responsabili esterni" di trattamenti di dati personali", di cui a deliberazione del Direttore Generale n. 139/2012, allegato alla presente convenzione.
2. Sono individuati quali "Contitolari" nel trattamento dei dati personali con APSS per le disposizioni ex D.lgs. 196/2003 le strutture accreditate con il SSP.

3. Qualora la Struttura aderisse al trattamento TreC (cartella clinica del cittadino), i dati relativi alle prestazioni sanitarie effettuate, per i quali gli assistiti abbiano espresso il cd. consenso salute (tipo 3), saranno resi visibili agli utenti aderenti a TreC, secondo le modalità stabilite nella informativa specifica fornita da APSS e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Responsabile/i del trattamento nominato/i dal Direttore generale dell'Azienda.

**Art. 10**

*(normativa anticorruzione)*

1. Con l'accettazione del presente contratto la Struttura assume gli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".
2. La struttura s'impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all'art. 1 comma 9 punto e) della L. n. 190/2012 e si impegna al rispetto, per quanto compatibili, delle disposizioni previste dal Codice di comportamento aziendali e dai paragrafi 5.3. e 5.4 del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, documenti disponibili sul sito [www.apss.tn.it](http://www.apss.tn.it) sezione dedicata alla "amministrazione trasparente".
3. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la struttura sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
4. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.
5. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

**Art. 11**

*(durata)*

1. Il vigente contratto decorre dal 01.01.2016 ed ha validità fino al 31.12.2016, salvo disdetta con preavviso di 60 giorni a mezzo di raccomandata r/r.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento,

ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI

Il Legale rappresentante

Dott.ssa Alessandra Cipollone

-----

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Il Direttore Generale Provvisorio

dott. Franco Debiasi

Agli effetti dell'Art. 1341 codice civile le parti dichiarano di conoscere le condizioni di contratto e di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10.

ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI

Il Legale rappresentante

Dott.ssa Alessandra Cipollone

-----

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Il Direttore Generale Provvisorio

dott. Franco Debiasi